

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **33/1990** (ECLI:IT:COST:1990:33)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **16/11/1989**; Decisione del **18/01/1990**

Deposito del **26/01/1990**; Pubblicazione in G. U. **07/02/1990**

Norme impugnate:

Massime: **14915 14916 14917**

Atti decisi:

N. 33

ORDINANZA 18-26 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1989 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Bonassin Bruno ed altra, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Renato

Dell'Andro;

Ritenuto che con sentenza del Pretore di Lucca, divenuta irrevocabile, era stata pronunciata condanna nei confronti dei sigg. Bruno Bonassin e Bruna Cermassi per il reato edilizio di cui all'art. 20, lett. B), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed era stata disposta la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge;

che, avendo il Pretore iniziato la procedura d'esecuzione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura penale, i condannati avevano proposto incidente d'esecuzione sostenendo la natura di provvedimento amministrativo del predetto ordine di demolizione e chiedendo la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 47 del 1985, per aver presentato domanda di sanatoria del manufatto abusivo;

che il Pretore, assumendo la natura di pena accessoria dell'ordine di demolizione in esame, aveva rigettato l'istanza ma tale pronuncia era stata annullata dalla Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto il predetto ordine costituire sanzione amministrativa e non pena accessoria;

che il medesimo Pretore di Lucca, in sede di rinvio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 104, primo comma e 101, secondo comma, Cost., assumendo che l'attribuzione al giudice del potere-dovere d'emanare con la sentenza penale di condanna un provvedimento di natura amministrativa rende inevitabile l'interferenza dei poteri conferiti alla Pubblica Amministrazione con la funzione giurisdizionale, così condizionando l'esercizio della predetta funzione alle decisioni del potere amministrativo;

che, di conseguenza, secondo il giudice a quo, l'attribuzione alla Pubblica Amministrazione del potere d'intervenire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, fino ad imporre la modifica di statuizioni prese in sede giurisdizionale od a dare esecuzione alle stesse, contrasta con il principio d'autonomia dell'ordine giudiziario e con quello di soggezione del giudice soltanto alla legge;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che non sussiste il denunziato contrasto della norma impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101 Cost., giacché è la legge ad imporre al giudice ordinario d'adottare, nei casi previsti di mancato intervento dell'autorità amministrativa, il provvedimento di demolizione dell'opera abusiva;

che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, malgrado qualche decisione contraria (ad es. Sez. III, 23 settembre 1987, Lofonso) successivamente, sia a sezioni unite (Sez. Un., 10 ottobre 1987, Bruni) sia a sezioni semplici in numerosissime decisioni (ad es., Sez. III, 18 dicembre 1987, Izzo; Sez. III, 8 aprile 1988, Gregori; Sez. III, 13 aprile 1988, Palomba; Sez. III, 22 aprile 1988, Medda; Sez. III, 22 aprile 1988, Palmas; Sez. III, 9 maggio 1988, Florio; Sez. III, 24 maggio 1988, Melis; Sez. III, 27 maggio 1988, Angelini; Sez. III, 27 giugno 1988, Serafino; Sez. II, 8 settembre 1988, Zerbini; Sez. III, 28 settembre 1988, Coppola) nonché nella stessa sentenza di rinvio al giudice a quo (Sez. III, 8 aprile 1988, Bonassin) ha ritenuto che l'ordine di demolizione di cui al citato art. 7 della legge n. 47 del 1985 è emesso in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo;

che, di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, non sussiste il denunziato contrasto con l'art. 104 Cost.;

che dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost. non si ricava alcun principio di valore costituzionale che impedisca al giudice ordinario l'emanazione, in via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi;

che nel caso di specie, non essendo stato emanato dall'Autorità amministrativa alcun provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione, il giudice a quo non ha altro obbligo se non quello di rinviare gli atti all'Autorità amministrativa per l'esecuzione dell'ordine di demolizione;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma e 101, secondo comma, Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.